



STATUTI

Art. 1 Denominazione, forma giuridica, natura e sede

¹ La Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali, « Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali, FIAS » (francese: Fédération suisse des employés en assurances sociales, FEAS; tedesco: Schweizerischer Verband der Sozialversicherungs-Fachleute, SVS), qui di seguito denominata la federazione, è un'associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

² La federazione è un'organizzazione di pubblica utilità, neutrale in materia politica.

³ Ha la sua sede presso il Segretariato.

Art. 2 Foro competente

Il foro competente si trova presso la sede della federazione.

Art. 3 Scopo

La federazione:

- a. sostiene i suoi membri nel settore della formazione;
- b. organizza degli esami federali conformemente ai propri regolamenti;
- c. funge da interlocutore e favorisce una rete nel settore delle assicurazioni sociali.

Art. 4 Composizione

La federazione è composta dalle associazioni cantonali e regionali.

Art. 5 Condizioni per l'affiliazione

¹ Un'associazione cantonale o regionale può diventare membro se i suoi statuti e le sue attività sono compatibili con lo scopo della federazione.

² Con l'affiliazione alla federazione, le associazioni cantonali e regionali si impegnano a rispettare gli statuti della federazione.



Art. 6 Doveri

¹ Le associazioni cantonali e regionali s'impegnano attivamente alla realizzazione dello scopo della federazione.

² Le associazioni regionali e cantonali notificano alla federazione entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero dei loro membri in data 31 dicembre dell'anno trascorso.

Art. 7 Ottenimento e perdita dell'affiliazione

¹ La decisione in merito all'ammissione di nuove associazioni spetta all'assemblea dei delegati, previa raccomandazione del comitato centrale.

² La domanda di affiliazione alla federazione può essere inviata in qualsiasi momento per iscritto qualora la nuova associazione conti almeno 100 membri che versino contributi.

³ Sono prese in considerazione solo le candidature di associazioni ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile svizzero.

⁴ Qualora i membri di un'associazione, debitamente affiliata, dovessero passare a meno di 100, detta associazione conserva la propria affiliazione, con un solo delegato.

⁵ Ogni associazione può dichiarare la propria dimissione dalla federazione per iscritto alla fine di un anno civile, rispettando un termine di preavviso di sei mesi.

⁶ L'esclusione di un'associazione può essere decisa dall'assemblea dei delegati, data una maggioranza dei due terzi dei delegati presenti, in caso di mancato rispetto delle decisioni della federazione, di grave violazione degli obblighi o di altre ragioni importanti.

⁷ Le associazioni uscenti e quelle escluse sono tenute a versare il loro contributo di affiliazione per l'anno in corso.

Art. 8 Organi

La federazione è composta dai seguenti organi:

- a. l'assemblea dei delegati;
- b. il comitato centrale;
- c. la commissione degli esami;
- d. l'organo di revisione.



Art. 9 Assemblea dei delegati

¹ L'assemblea dei delegati è l'organo supremo della federazione e si compone dai delegati dei suoi membri.

² Le associazioni hanno diritto a un delegato per ogni 100 membri impegnati in esse. Ogni centinaio supplementare da diritto ad un delegato in più. La federazione, non distinguendo tra membri individuali (persone fisiche) e membri collettivi (persone giuridiche), considera un membro collettivo come un unico membro individuale.

³ Competenze e diritti dell'assemblea dei delegati:

- a. approvazione e modifica degli statuti della federazione;
- b. approvazione del conto annuale del comitato centrale;
- c. ammissione ed esclusione dei membri;
- d. determinazione dell'importo del contributo annuale;
- e. elezione del comitato centrale;
- f. elezione dell'organo di revisione;
- g. scioglimento o fusione della federazione.

⁴ L'assemblea dei delegati è convocata una volta all'anno per una seduta ordinaria.

⁵ Le richieste per un inserimento all'ordine del giorno devono pervenire per iscritto al comitato centrale entro sei settimane prima dell'assemblea.

⁶ La convocazione dell'assemblea dei delegati deve essere inviata per iscritto al più tardi quattro settimane prima dell'assemblea. Tale convocazione contiene l'ordine del giorno definitivo. È autorizzata una presa di decisione per via circolare.

⁷ Non possono essere prese decisioni su punti che non figurano all'ordine del giorno.

Art. 10 Assemblea straordinari dei delegati

¹ Un'assemblea straordinaria dei delegati può essere convocata dal comitato centrale o da almeno un quinto dei membri.

² Il comitato centrale convoca l'assemblea straordinaria entro due mesi dalla data di consegna della richiesta.

³ La convocazione dell'assemblea straordinaria deve essere inviata per iscritto al più tardi quattro settimane prima dell'assemblea. Contiene l'ordine del giorno definitivo.



Art. 11 Direzione delle assemblee dei delegati

Le assemblee dei delegati vengono dirette dal presidente o dal vicepresidente della federazione.

Art. 12 Procedura decisionale delle assemblee dei delegati

¹ Ogni assemblea dei delegati debitamente convocata può deliberare qualora almeno due terzi dei membri sia presente.

² Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti dei delegati presenti. Per le modifiche degli statuti è necessaria una maggioranza dei due terzi dei voti dei delegati presenti.

³ In caso di parità dei voti, prevale il voto del presidente o del vicepresidente.

⁴ Al primo turno, per poter deliberare è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei delegati presenti. A partire dal secondo turno, è necessaria la maggioranza relativa dei voti dei delegati. In caso di parità di voto si tira a sorte.

⁵ Le decisioni sono pubbliche, a meno che almeno la metà dei delegati presenti faccia richiesta di voto segreto.

Art. 13 Verbale delle assemblee dei delegati

Viene redatto un verbale decisionale. Tale verbale viene pubblicato in tedesco e in francese.

Art. 14 Comitato centrale, natura, composizione, elezione

¹ Il comitato centrale è l'organo di direzione strategica della federazione. I membri del comitato centrale dirigono la federazione conformemente ai suoi statuti.

² Il comitato centrale è composto da un presidente, un vicepresidente e al massimo da altri 7 membri. Si costituisce autonomamente.

³ Il comitato centrale viene eletto per un periodo di 5 anni. Le supplenze sono escluse.

⁴ Se non dovesse essere membro del comitato centrale, il presidente della commissione degli esami prende parte alle sedute del comitato centrale con voto consultivo.

⁵ I membri del comitato centrale devono provenire dai membri della FIAS.

⁶ Il comitato centrale è composto da almeno un membro che rappresenti le regioni linguistiche tedesca, francese e italiana.



Art. 15 Competenze, compiti, diritti del comitato centrale

- a. rappresentazione della federazione;
- b. preparazione e effettuazione delle assemblee dei delegati;
- c. redazione del relativo budget annuale;
- d. redazione del rapporto annuale e del conto annuale;
- e. elaborazione dei regolamenti e delle direttive;
- f. scelta del segretario della federazione;
- g. approvazione del conto annuale e del budget della commissione degli esami;
- h. preavviso dei regolamenti degli esami all'attenzione dell'autorità di sorveglianza;
- i. approvazione del regolamento sulle spese;
- j. raccomandazione concernente la designazione dell'organo di revisione all'attenzione dell'assemblea dei delegati;
- k. cura di tutti gli affari che non sono espressamente attribuiti a un altro organo;
- l. designazione dei membri della commissione degli esami.

Art. 16 Convocazione, procedura decisionale, organizzazione delle sedute del comitato centrale

¹ Le sedute del comitato centrale vengono convocate dal presidente o dal vicepresidente.

² Il comitato centrale si riunisce con la frequenza richiesta dagli affari.

³ Ogni membro del comitato centrale dispone di un voto. Il comitato centrale può procedere a deliberazioni se almeno la metà dei suoi membri è presente.

⁴ Il comitato centrale prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del presidente o del vice presidente. La procedura decisionale per iscritto è autorizzata.

⁵ Sugli affari non iscritti come trattande all'ordine del giorno si può deliberare solo se tutti i membri del comitato sono presenti.

⁶ Viene redatto un verbale delle decisioni.



Art. 17 Segretariato della federazione

- ¹ Il comitato centrale gestisce gli affari operativi con l'aiuto, se necessario, di un segretario.
- ² Il segretario della federazione è sottoposto al presidente della federazione.

Art. 18 Commissione degli esami

- ¹ Per la formazione professionale superiore in assicurazioni sociali, il comitato centrale istituisce una commissione degli esami per l'intera Svizzera.
- ² La commissione degli esami è composta da 6 a 8 membri. Viene eletta dal comitato centrale ogni volta per un periodo di 5 anni.
- ³ La commissione degli esami di nuova nomina entra in funzione il 1° gennaio dell'anno successivo all'elezione del Comitato centrale.
- ⁴ La commissione degli esami si costituisce autonomamente. Essa può deliberare quando è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, decide il presidente o il vicepresidente della commissione degli esami.

Art. 19 Compiti della commissione degli esami

- ¹ La commissione degli esami garantisce che le esigenze e le valutazioni delle prestazioni siano applicate in modo uniforme in tutto il paese. Essa provvede allo sviluppo e al controllo della qualità, in particolare all'aggiornamento regolare dei profili di qualificazione, così da corrispondere alle esigenze del mercato del lavoro.
- ² La commissione degli esami ha in particolare i seguenti compiti:
 - a. promulga regolamenti degli esami all'attenzione dell'autorità di sorveglianza;
 - b. promulga direttive per i regolamenti degli esami e li aggiorna periodicamente;
 - c. stabilisce la tassa d'esame;
 - d. stabilisce le date e le località degli esami;
 - e. determina il programma degli esami;
 - f. dà l'incarico di preparare le domande degli esami e procede all'effettuazione degli esami;
 - g. sceglie gli esperti, li istruisce in merito al loro compito e li impiega;
 - h. decide in merito all'ammissione agli esami;
 - i. decide in merito all'esclusione dagli esami;



- j. decide in merito all'attribuzione dell'attestato risp. Del diploma federale;
- k. tratta le proposte e i reclami;
- l. decide in merito al riconoscimento e al come tener conto di altri diplomi, titoli e prestazioni professionali;
- m. si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- n. informa le associazioni cantonali e regionali membri della FIAS in merito a modifiche importanti;
- o. approva il conto annuale e il budget della commissione degli esami, all'attenzione del comitato centrale;
- p. Sceglie il segretariato della commissione degli esami. Il Presidente della commissione garantisce la buona gestione del segretariato per le tre regioni linguistiche;
- q. Decide in merito alle misure che garantiscono l'organizzazione, il miglioramento permanente dell'insieme dei processi della commissione degli esami e la qualità di quest'ultimi.

Art. 20 Organo di revisione

- ¹ L'assemblea dei delegati elegge un organo di revisione su proposta del comitato centrale.
- ² L'organo di revisione viene eletto per 5 anni, corrispondente al periodo di incarico del comitato centrale.
- ³ Controlla la contabilità, la chiusura dei conti e l'entità del patrimonio della federazione et della commissione degli esami. Presenta un rapporto scritto all'assemblea dei delegati.

Art. 21 Finanziamento della federazione

- ¹ La federazione dispone dei seguenti mezzi finanziari:
 - a. contributi dei membri;
 - b contributi da terzi, donazioni e legati;
 - c proventi da proprie attività;
- ² La commissione degli esami finanzia i suoi compiti e le sue attività tramite le tasse di esame ed eventuali contributi da terzi.



Art. 22 Contributi dei membri

Il contributo annuale dei membri, versato alla federazione, viene fissato dall'assemblea dei delegati.

Art. 23 Regolamentazione delle firme

¹ Per la federazione è giuridicamente valida la firma collettiva a due del presidente, risp. del vice presidente e di un altro membro del comitato centrale.

² Per la commissione degli esami è giuridicamente valida la firma del presidente con un altro membro della commissione.

³ Per la federazione, nell'ambito della gestione operativa, è giuridicamente valida la firma collettiva a due del presidente, risp. del vice presidente e di un altro membro del comitato centrale.

Art. 24 Esercizio commerciale

L'esercizio commerciale della federazione e della commissione degli esami corrisponde all'anno civile.

Art. 25 Scioglimento

¹ Lo scioglimento della federazione così come la fusione con altre associazioni risp. altre organizzazioni viene deciso dall'assemblea dei delegati. A tale scopo è necessaria una maggioranza dei tre quarti dei voti dei delegati presenti.

² Se non si raggiunge questa maggioranza qualificata per deliberare, viene convocata una seconda assemblea dei delegati che si pronuncerà in merito allo scioglimento con maggioranza qualificata dei due terzi dei voti dei delegati presenti.

³ Nel caso di uno scioglimento, l'assemblea dei delegati determina le condizioni e le modalità di una consegna e di un'utilizzazione di archivio, patrimonio e materiale della federazione a una collettività esistente o che si formerà in seguito avente finalità comparabili, garantendone la gestione provvisoria.

⁴ Il comitato centrale procederà alla liquidazione, qualora l'assemblea dei delegati non preveda altrimenti.

Art. 26 Utilizzo del patrimonio della federazione

In caso di scioglimento della federazione, il capitale della commissione degli esami viene versato a una o più persone giuridiche con sede in Svizzera che godono dell'esenzione fiscale in quanto perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica e le cui finalità risiedono nell'organizzazione di esami e nel perfezionamento professionale nel settore dell'assicurazione sociale.



Art. 27 Entrata in vigore

I presenti statuti sono stati approvati dall'assemblea dei delegati del 05.06.2023. Essi sostituiscono gli statuti in vigore dal 1. luglio 2014. Gli statuti entrano in vigore il 01.07.2023.

Mauro CAMOZZATO
Presidente

David CHENEVARD
VicePresidente